



**COMUNE DI LEONESSA**  
PROVINCIA DI RIETI

COPIA

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE**

N 284	Delib.	OGGETTO: DELIBERA N. 265/13 AD OGGETTO: "ACQUISIZIONE TRAMITE PROCEDURA NEGOZIATA AL PATRIMONIO COMUNALE DI UNA SEGGIOVIA BIPOSTO PER LA SOSTITUZIONE DEL DISMESSO IMPIANTO DI RISALITA CESTOVIA MONTE TILIA. APPROVAZIONE BOZZA DI CONTRATTO". MODIFICA BOZZA DI CONTRATTO, PRIMO ACCONTO TRAMITE ANTICIPAZIONE DI CASSA.
Data 26/06/2013		

L'anno **DUEMILATREDICI** il giorno **VENTISEI** del mese di **GIUGNO** alle ore **18,00** nella sede Comunale in seguito a convocazione disposta dal Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

	Presenti	Assenti
Avv.to Paolo TRANCASSINI - Sindaco	X	
Alfredo RAUCO - Vice Sindaco	X	
Vito PACIUCCI - Assessore	X	
M. Rosaria RAUCO - Assessore	X	
Giulio ZELLI - Assessore	X	

Partecipa alla riunione il Segretario Signor. **Dott. Nicola TEDESCHI**

Il presidente Signor **Avv. to Paolo TRANCASSINI**

In qualità di **SINDACO**

dichiara aperta la seduta per aver constatato il numero legale degli intervenuti, passa alla trattazione dell'argomento di cui all'oggetto.

**LA GIUNTA COMUNALE**

**Richiamata** la delibera della Giunta Regionale del Lazio n. 605 del 14.12.2012, con la quale è stato assegnato al Comune di Leonessa un finanziamento di € 6.437.000,00 per il rilancio, nell'immediato degli impianti esistenti o dimessi di Campo Stella e di Monte Tilia;

**Richiamata** la determina n. A03656 del 13.05.2013, con la quale il Dipartimento Istituzionale Territorio Direzione Regionale Territorio, Urbanistica, Mobilità e Rifiuti ha impegnato la somma di € 3.540.350,00 a valere sul Cap. D. 44523 del Bilancio della Regione Lazio anno finanziario 2013, per gli interventi tesi al rilancio del Massiccio Monte Terminillo;

**Atteso che**, con delibera Giuntale n. 265 del 19.06.2013 è stata assunta la volontà di acquistare dalla ditta Biancatech Srl con sede legale in Piazzatorre (BG) Via Frassa, n. 25, la seggiovia "GRAFFER FEDO/POMAURIA" - AURONZO DI CADORE, approvando il relativo schema di contratto;

**Atteso che** la parte venditrice, dopo aver visionato lo schema di contratto e non trovandolo conforme alla propria proposta ha sollevato delle obiezioni riguardanti, in particolar modo, la modalità e la tempistica dei pagamenti;

**Considerato che**, facendo seguito ad accordi intercorsi tra le parti, si è pervenuti ad una nuova formulazione del piano di pagamento, rendendo quindi necessario l'adozione di un nuovo schema di contratto;

**Che** i nuovi accordi intercorsi tra le parti, impongono contestualmente alla firma del contratto il pagamento di € 50.000,00, che detta somma, nelle more dell'acquisizione del finanziamento Regionale, deve essere corrisposta che dal Comune di Leonessa;

**Considerato che** il Comune, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1321 del c.c., ha instaurato con la controparte una regolare relazione negoziale che postula una situazione di parità dei contraenti per cui, non operando l'Ente Territoriale in una situazione di supremazia, è opportuno conciliare le aspettative delle parti, anche giungendo ad una anticipazione di cassa per non vanificare tutto il lavoro sin qui svolto;

**Atteso che** la normativa statale si ispira ad uno più attento rispetto dei termini di evasione dei crediti vantati dai soggetti che si relazionano con la P.A. imponendo il pagamento del dovuto entro termini fissi e certi;

**Che** il codice CUP è il seguente: G23D13000080002, il codice CIG è il seguente 5216020BDC.

**Acquisiti** sulla presente deliberazione i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi dai responsabili del servizio, ai sensi dell'art. 49/1 D.Lgs 267/00;

**Visto** il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

con voto unanime legalmente reso,

**DELIBERA**

Per i motivi tutti di cui alla premessa narrativa che qui s'intendono integralmente recepiti:

1. di approvare il relativo schema di contratto allegato al presente atto che ai sensi e per gli effetti dell'art. 183 comma 2 del D.Lgs 267/2000 costituisce impegno di spesa;
2. di imputare la somma di € 50.000,00 al cap. 15349;
3. di autorizzare il responsabile del Settore ad emettere il relativo mandato per l'importo di € 50.000,00 a favore della ditta Biancatech Srl con sede legale in Piazzatorre (BG) Via Frassa, n. 25, tramite anticipazione di cassa.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista l'urgenza di adottare il presente provvedimento;


**DELIBERA**

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134/4 del D.LGS n° 267/200

Il presente verbale viene così sottoscritto:

**IL PRESIDENTE**

**F.to avv.to Paolo TRANCASSINI**



**IL SEGRETARIO**

**F.to Nicola TEDESCHI**

**ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE**

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per quindici giorni consecutivi a partire dalla data odierna, e che gli estremi della medesima sono contenuti in un elenco trasmesso ai capigruppo consiliari contestualmente all'affissione all'Albo Pretorio

Li ..... **3 LUG. 2013** .....

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

**F.to Nicola TEDESCHI**

**PARERI:**

Sulla presente deliberazione si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49/1 D. Lgs 267/00 e dell'art. 53, comma 23°, della Legge 388/2000, così come modificato dall'art. 29, comma 4°, della Legge 448/2001



**Il responsabile LL.PP.**

**F.to Alfredo RAUCO**


Sulla presente deliberazione si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49/1 D. Lgs 267/00 e dell'art. 53, comma 23°, della Legge 388/2000, così come modificato dall'art. 29, comma 4°, della Legge 448/2001

**Il responsabile del servizio contabile**

**F.to Alfredo RAUCO**

E' copia conforme all'originale

Li ..... **3 LUG. 2013** .....



**IL SEGRETARIO**

**Nicola TEDESCHI**



caratteristiche richieste e già in possesso del verbale di sopralluogo, emesso dalla  
USTIF Veneto in data 06.06.2012, per l'autorizzazione al riposizionamento;  
- la stessa ditta si è proposta per smontare l'impianto di Monte Tilia, acquisendone  
la proprietà e riposizionando sullo stesso tracciato l'impianto "GRAFFER  
FEDO/POMAURIA" - AURONZO DI CADORE, oltre un conguaglio di €  
1.050.000,00 più IVA al 10%;  
- l'Ing. Dino Pignatelli ha esaminato, dal punto di vista squisitamente tecnico, la  
proposta pervenuta al Comune di Leonessa dalla Ditta BIANCATECH SRL e ha  
riscontrato la congruità tecnica ed economica dell'offerta e, considerato la restante  
vita tecnica della seggiovia che è di 20 anni ha ritenuto la stessa congrua;  
- l'Amministrazione Comunale ha, sulla scorta del citato parere, contattato, il Sig.  
Bettinsoli Stefano, Rappresentante legale della ditta BIANCATECH Srl Impianti a  
Fune, fissando in via definitiva il prezzo di tutta l'operazione in € 836.363,64 oltre  
IVA al 10% pari ad € 83.636,36 per un totale complessivo di € 920.000,00.  
- la parte venditrice è proprietaria della Seggiovia denominata "GRAFFER  
FEDO/POMAURIA" - AURONZO DI CADORE che è entrata in esercizio  
nell'anno 1987 e con una vita tecnica residua a seguito di riposizionamento di circa  
20 anni, comprensiva delle proroghe previste dalla vigente normativa in materia;  
- la ditta fornitrice avrà cura di acquisire ovvero fornire al Comune la  
documentazione necessaria, ai fini del rilascio di tutte le Autorizzazioni, nulla  
escluso, necessarie al riposizionamento della seggiovia "GRAFFER  
FEDO/POMAURIA" - AURONZO DI CADORE;  
- la redazione e presentazione del progetto esecutivo per l'installazione della  
seggiovia sarà a cura della ditta BIANCATECH SRL, mentre al Comune di  
Leonessa spetterà individuare il Direttore dei lavori, Coordinatore per la sicurezza e

contabilità i cui oneri professionali e sono a totale carico della BIANCATECH SRL;  
- con delibera giuntale n. del , ad oggetto "Delibera n. 265/13 ad oggetto:  
"Acquisizione tramite procedura negoziata al patrimonio comunale di una seggiovia  
biposto per la sostituzione del dismesso impianto di risalita cestovia Monte Tilia.  
Approvazione bozza di contratto". Modifica bozza di contratto, primo acconto  
tramite anticipazione di cassa". è stato recepito l'accordo con la Ditta  
BIANCATECH SRL e sono state stabilite le modalità di pagamento approvando il  
relativo schema di contratto.  
Le parti danno atto che il codice CUP è il seguente: e il codice CIG è il  
seguente . Essendosi la Soc. BIANCATECH SRL costituita il 21.05.2013, il  
DURC non è ancora stato assegnato.  
Tutto ciò premesso, tra le parti, come sopra costituite, si conviene e si stipula quanto  
segue:  
**Art. 1 - PREMESSA**  
La premessa in narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto,  
unitamente, pur se non materialmente allegati, ai seguenti documenti: delibera  
giuntale n° del e l'atto costitutivo della Società e la procura speciale a favore  
del Sig. Marco Calvetti.  
**Art. 2 - SOGGETTI - OGGETTO**  
La società BIANCATECH SRL, P.I. 03419220169, con sede in Piazzatorre  
(Bergamo) via Frassa n. 25, specializzata nella commercializzazione e  
riposizionamento di Impianti a Fune, rappresentata in questo atto dal Sig. Marco  
Calvetti, di seguito indicata quale venditrice, vende curandone poi le fasi di  
revisione e la posa in opera, al Comune di Leonessa, rappresentato dal Sindaco pro-  
tempore Avv. Paolo TRANCASSINI, di seguito indicato come acquirente, il quale

accetta e acquista, la Seggiovia "GRAFFER FEDO/POMAURIA" – AURONZO DI

CADORE, aventi le seguenti caratteristiche tecniche generali:

**la stazione motrice a monte**

**la stazione di rinvio a valle**

**lunghezza orizzontale m. 1.036**

**lunghezza inclinata m. 1.128**

**dislivello quota fune m. 398,86**

**pendenza media 38,50%**

**pendenza massima 74,28%**

**seggiole biposto n. 150**

**equidistanza seggiole m. 15,04**

**intervallo di tempio tra i veicoli sec.**

**Diametro fune portante traente mm. 35**

**Diametro fune tenditrice mm. 20 su 4 rami**

**Potenzialità di trasporto p/h 1.200/760**

**Sostegni di appoggio n. 15**

**Sostegni di ritenuta n. 3**

**Rulli guida fune n. 134**

**Contrappeso Kg. 15.000**

**Potenza motore principale elettrico c.c. Kw 273**

**Potenza motore termico di riserva Kw 245**

**Velocità di esercizio m/s 2,50 su 1,60**

**Velocità con motore di recupero m/s 1,25**

**Diametro pulegge m. 3,535**

**Senso di marcia antiorario.**

La vendita viene fatta e accettata nello stato di fatto e condizioni di diritto attuali

ben note alle parti. La parte venditrice si obbliga a fornire tutto il materiale in uso e

smontabile che sarà indicato nel progetto esecutivo redatto dalla Soc.

BIANCATECH SRL.

Il Comune di Leonessa autorizza, dopo l'acquisizione dei prescritti pareri, a

rimuovere il materiale ferroso dell'Impianto di Monte Tilia, che passa nella piena

proprietà e disponibilità della parte venditrice.

#### **Art. 3 – DEFINIZIONE DEL CONTRATTO**

Il presente contratto ha per oggetto la fornitura della indicata seggiovia, il

riposizionamento, le revisioni dell'impianto da installare, le opere civili necessarie e

lo smontaggio delle strutture costituenti la cabinovia Monte Tilia, fatta eccezione

delle stazioni a Valle e a Monte, e le relative Opere civili inerenti la rimozione dei

plinti di fondazione della cabinovia. Le parti concordano, espressamente che il

contratto è da intendersi chiavi in mano, per cui la Soc. BIANCATECH Srl dovrà

farsi carico oltre a quanto specificato nell'art. 7 anche all'acquisizione dei necessari

nulla osta ai fini dell'apertura al pubblico esercizio della cabinovia. Mentre al

Comune di Leonessa compete oltre al pagamento quanto indicato nell'articolo 8.

#### **Art. 4 - MODALITA' DI PAGAMENTO - PREZZO**

Le parti hanno piena cognizione del fatto che il finanziamento è garantito ed

assicurato da fondi regionali, giusta determinazione di impegno di spesa n. A 03656

del 13.05.2013, avente ad oggetto "Art. 39 della L. R. 24.12.2008 n. 31. Contributi

per l'attuazione del Protocollo d'Intesa sottoscritto in data 27.12.2011, Rep. n.

14.873 del 28.12.2011, tra la Regione Lazio, Provincia di Rieti, il Comune di

Leonessa, il Comune di Micigliano, il Comune di Rieti, il Comune di Cittareale e il

Comune di Cantalice, per il rilancio dell'attività sciistica nel Comprensorio del

Monte Terminillo coerentemente con quanto stabilito dalla D.G.R. n. 605 del 14.12.2012. Impegno di Spesa di € 11.000.000,00 gravante sul cap. D. 44523 (missione 10 programma 04 2.03.01.02.002 2.03.01.02.003) del Bilancio della Regione Lazio per l'Esercizio finanziario 2013 a favore degli Enti sopra citati", pertanto il Comune di Leonessa si impegna e si obbliga ad evadere e rispettare tutte le tempistiche stabilite dalla Legge Regionale per l'erogazione dei citati contribuiti.

La ditta BIANCATECH SRL esonera, già da ora, da ogni responsabilità il Comune di Leonessa per eventuali ritardi nei pagamenti dovuti dal mancato accredito dei fondi da parte della Regione Lazio.

Le parti dichiarano che il prezzo della presente vendita è stato fra loro e di comune accordo convenuto, stabilito ed accettato nella somma di € 920.000,00 IVA al 10% compresa.

I pagamenti, saranno effettuati successivamente alla erogazione del contributo della Regione Lazio, in funzione della predetta determinazione di impegno di spesa num. A 03656 del 13.05.2013, ed avranno le seguenti tempistiche:

A. € 200.000,00 (IVA compresa), con anticipazione pronta cassa di € 50.000,00 (IVA compresa), a firma del presente contratto (i restanti € 150.000,00 verranno corrisposti successivamente all'accredito dei fondi che la Regione Lazio si è obbligata a corrispondere – con la richiamata determina dirigenziale – al Comune di Leonessa).

B. € 150.000,00 (IVA compresa) al 31 luglio 2013.

C. € 150.000,00 (IVA compresa) al 31 agosto 2013.

D. € 100.000,00 (IVA compresa) al 30 settembre 2013.

E. € 100.000,00 (IVA compresa) al 31 ottobre 2013.

F. € 100.000,00 (IVA compresa) al 30 novembre 2013.

G. € 120.000,00 (IVA compresa) a collaudo finale effettuato da parte dei competenti organi e relativa messa in esercizio.

I predetti pagamenti sono comunque subordinati alle disposizioni di cui all'art. 2 del D.M. n. 40 del 18.01.08 del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

**Art. 5 - GARANZIE**

La parte venditrice garantisce la buona proprietà e la legittima provenienza di quanto venduto, dichiarando di aver acquistato la seggiovia GRAFFER FEDO/POMAURIA dalla Soc. Auronzo D'Inverno P.I. 00638510255 con sede legale in Auronzo di Cadore (BL) in Via Piazza, 26.

Il venditore garantisce al compratore la completa idoneità dell'oggetto della compravendita all'uso cui è destinato, garantendone l'immunità da vizi occulti ed apparenti. Tale garanzia è estesa su tutte le componenti che formano la Seggiovia biposto "GRAFFER FEDO/POMAURIA" – AURONZO DI CADORE.

La parte venditrice garantisce che all'impianto non manca alcun elemento essenziale che lo possa rendere inidoneo per l'uso a cui è destinato (art. 1497 c.c.).

**Art. 6 - TRASPORTO**

Il bene compravenduto si intende consegnato al compratore con la rimessa al suo domicilio. La parte venditrice si impegna a smontare con cura e perizia l'Impianto oggetto del presente contratto e una volta smontate le parti elettromeccaniche verranno trasportate a totale onere della parte venditrice dalla stazione attuale alla località di riposizionamento stabilita dall'acquirente. La parte venditrice, ultimato il trasporto della seggiovia dovrà fornire un elenco degli elementi che la compongono.

La parte venditrice si incarica, una volta terminate le opere civili e compatibilmente alle condizioni meteo-ambientali, di eseguire il montaggio delle parti meccaniche dell'Impianto finalizzato al riposizionamento entro il 31.12.2013, purché le

	prescritte autorizzazioni siano rilasciate nei prescritti termini.
	La parte acquirente si obbliga a mettere a disposizione un piazzale per lo stoccaggio delle parti meccaniche e di carpenteria, oltre i mezzi di scarico per il materiale trasportato. Per le componenti meccaniche (motori, quadri elettrici ed altri componenti particolari) individuerà un apposito magazzino.
	<b>Art. 7 - OBBLIGHI DEL VENDITORE</b>
	La ditta Biancatech Srl, si impegna e si obbliga a redigere il progetto esecutivo per il posizionamento della seggiovia e a trasmetterne copia al Comune di Leonessa, il quale avrà il compito di nominare il Direttore dei Lavori, il Coordinatore per la sicurezza e contabilità, le cui prestazioni professionali saranno a totale carico della ditta.
	Sono inoltre a totale carico del venditore:
	- Rimozione di tutte le strutture costituenti la cabinovia Monte Tilia, fatta eccezione delle stazioni a Valle e a Monte.
	- Opere civili inerenti la rimozione dei plinti di fondazione della cabinovia.
	- Opere civili, plinti di stazione e di linea, e cavidotti segnali con i relativi movimenti di terra.
	- Fornitura della fune portante-traente.
	- Montaggi elettrici con relativi cavi di trasmissione segnali.
	- Garritte di comando sia di monte che di valle.
	- Eventuali nuove forniture di componenti elettromeccanici ed azionamenti o modifiche di quelli attuali, secondo quanto previsto dalle vigenti regolamentazioni in materia di revisione generale.
	- Revisione generale dell'Impianto nelle sue componenti meccaniche ed elettriche, secondo il programma di lavoro stabilito dall' Ingegnere d'Esercizio,
	9

	così come richiesto dalle normative U.S.T.I.F., comprensiva di campagna di controlli non distruttivi e relativo nuovo progetto.
	<b>Art. 8 - OBBLIGHI DELL'ACQUIRENTE</b>
	Sono escluse dal presente contratto e di conseguenza a totale incarico dell'acquirente:
	- La decespugliazione della linea della cabinovia.
	- Il tracciato di collegamento dall'arrivo della strada attuale alla zona a monte degli Impianti.
	- Cavidotto di alimentazione da cabina ENEL a cabina di Comando Impianto.
	<b>Art. 9 - TRACCIABILITA'</b> - La ditta convenuta, è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della Legge 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto in oggetto.
	Qualora la ditta non assolva agli obblighi previsti dall'art. 3 della Legge n. 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi alla fornitura e posizionamento della seggiovia "GRAFFER FEDO/POMAURO" - AURONZO DI CADORE, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del citato art. 3 della L. n. 136/2010 e la BIANCATECH Srl dovrà retrocedere tutte le somme sino ad allora incassate oltre al pagamento di una penale di € 100.000,00 (Euro centomila/00).
	L'Amministrazione verifica in occasione di ogni pagamento all'impresa e con interventi di controllo ulteriore, l'assolvimento da parte della stessa degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.
	<b>Art. 10 - REVISIONE - RISOLUZIONE</b> - Per la revisione dei prezzi si fa espresso rinvio a quanto previsto dall'art. 133 D. Lgs 12.04.06 n. 163. Per la risoluzione ed il recesso trovano applicazione le disposizioni di cui agli art 134 e 136 del D.Lgs n. 163/06.
	10

**Art 11 – ASSICURAZIONE DANNI** - L'appaltatore si impegna ai sensi dell' art.

125 del D.P.R. n. 207/10, a costituire apposita polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatasi nel corso dell'esecuzione dei lavori.

**Art. 12 – CESSIONE CREDITO – MUTAMENTO SOGGETTI** – Per la cessione di crediti derivanti dal presente contratto si rimanda a quanto disposto dall'art. 117 del D.Lgs 163/06. Il presente contratto non può essere ceduto a pena di nullità ai sensi dell'art 18 comma 2 della L. 19 marzo 1990 n 55 e s.m.i.

**Art. 13 – SUBAPPALTO** - Nel rispetto dell'art. 118 del D.Lgs n. 163/2006 e dell'art. 170 del D.P.R. n. 207/10 e delle disposizioni di legge in materia, gli eventuali subappalti dovranno essere preventivamente autorizzati dall'Amministrazione Comunale di Leonessa.

**Art. 14 - CONTROVERSIE**

Per ogni controversia che dovesse insorgere in esecuzione al presente contratto è competente il Tribunale di Rieti.

**Art. 15 - SPESE CONTRATTUALI**

Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, diritti di Segreteria, etc.), sono a totale carico della parte venditrice, art. 139 del D.P.R. 207/2010.

**Art. 16 – REGISTRAZIONE**

Ai fini fiscali si dichiara che la fornitura di cui al presente contratto è soggetta al pagamento dell'I.V.A., per cui si richiede la registrazione in misura fissa, ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. 26/04/1986, n. 131.

Il presente contratto, stampato da persona di mia fiducia e per mia cura, è letto alle

parti che, riscontrandolo conforme alle loro volontà, meco lo sottoscrivono.

Questo atto consta di numero undici facciate e righe due di cui si compone fin qui.

**BIANCATECH SRL**

**IL SINDACO**

**Marco CALVETTI**

**Avv. Paolo TRANCASSINI**

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

**Dott. Nicola TEDESCHI**